



CH-3003 Bern

SECO/TCJD

POSTA CH SA

Direttiva

Destinatari: - uffici cantonali del lavoro
- casse di disoccupazione

Luogo, Data: Berna, 2 ottobre 2023

N°: TC 2023/03 (sostituisce la direttiva TC 2021/19: Attuazione della nuova convenzione sulla sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito)

Direttiva TC 2023/03: Attuazione della nuova convenzione sulla sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito

Gentili signore e signori,

In seguito all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea (UE) in data 31 dicembre 2020, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nel quadro dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (ALC; RS 0.142.112.681) non è più applicabile alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito dal 1° gennaio 2021. I diritti acquisiti in virtù dell'ALC sono tuttavia tutelati dall'accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti dei cittadini (RS 0.142.113.672).

Dal 1° gennaio 2021 si applica temporaneamente la convenzione bilaterale di sicurezza sociale del 1968 (RS 0.831.109.367.1). Quest'ultima offre tuttavia solo una protezione minima e non regola la disoccupazione. La Svizzera e il Regno Unito hanno negoziato una nuova convenzione di sicurezza sociale (RS 0.831.109.367.2) per garantire il coordinamento a lungo termine delle assicurazioni sociali dei due Paesi. Questo accordo è già provvisoriamente in vigore dal 1° novembre 2021. Con l'approvazione dell'accordo da parte dei Parlamenti dei due Stati, esso è entrato definitivamente in vigore il 1° ottobre 2023 e si rifà in gran parte alle norme di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale contenute nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito.

Relazioni con altri accordi (art. 7)

Dal 1° novembre 2021 il nuovo accordo sostituisce, con alcune eccezioni (cfr. art. 77), la convenzione sulla sicurezza sociale fra la Svizzera e il Regno Unito del 1968. L'accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti dei cittadini non subisce modifiche e rimane applicabile parallelamente alla nuova convenzione. (cfr. art. 7, paragrafo 1).

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Oliver Schärli
Holzikofenweg 36, 3003 Berna
<https://www.seco.admin.ch>



Campo d'applicazione del nuovo accordo di sicurezza sociale CH-UK

Campo di applicazione personale (art. 2-4)

La convenzione si applica ai cittadini dei due Stati contraenti e ai cittadini degli Stati membri dell'UE nonché, per i diritti derivanti, ai loro familiari e superstiti a prescindere dalla nazionalità. Rifugiati e apolidi che soggiornano sul territorio di uno degli Stati contraenti rientrano parimenti nel campo di applicazione. Fatte salve le disposizioni relative alle prestazioni in natura, il Regno Unito applica la convenzione anche ai cittadini di Stati terzi. A questi ultimi invece la Svizzera applica solamente le disposizioni relative alla determinazione della legislazione applicabile.

Alla luce dello status di ex Stato membro dell'UE goduto dal Regno Unito, nonché dei suoi legami ininterrotti con la Svizzera, da un lato, e con l'Unione Europea, dall'altro, è importante che i cittadini degli Stati membri dell'UE siano contemplati nel nuovo accordo. L'inclusione di questi ultimi è tanto più giustificata in considerazione del fatto che l'accordo tra il Regno Unito e l'UE interessa anche i cittadini svizzeri. Poiché da parte sua il Regno Unito include tutte le persone a prescindere dalla nazionalità, gli articoli 3 e 4 delimitano in maniera più precisa l'applicazione della convenzione. Quest'ultima si applica solo a coloro che sono o sono stati soggetti alla legislazione svizzera o del Regno Unito e che si trovano o si trovavano in una situazione transfrontaliera tra la Svizzera e il Regno Unito. Ne sono escluse le persone le cui situazioni sono confinate sotto tutti gli aspetti alla sola Svizzera o al solo Regno Unito. Un cittadino britannico nato in Svizzera che non ha mai soggiornato nel Regno Unito è tuttavia soggetto alla convenzione, in quanto la sua nazionalità rappresenta un elemento transfrontaliero.

Campo di applicazione territoriale (art. 5)

Come per l'ALC, Gibilterra rientra nel campo di applicazione ma non i territori britannici d'oltremare e le dipendenze della Corona britannica (Isola di Man e Isole del Canale; cfr. art. 77).

Campo di applicazione materiale (art. 6)

La convenzione si applica alle prestazioni di malattia, di maternità e di paternità, d'invalidità, di vecchiaia, alle prestazioni per superstiti, per infortuni sul lavoro e malattie professionali, agli assegni in caso di morte e alle prestazioni di disoccupazione.

L'articolo 6 è ispirato al vigente regime di coordinamento tra Svizzera e Unione europea ma diverge da questo in diversi punti. Per quanto riguarda l'assicurazione contro la disoccupazione, la nuova convenzione mutua dai regolamenti europei (regolamenti [CE] n. 883/2004 [RS 0.831.109.268.1] e [CE] n. 987/2009 [RS 0.831.109.268.11]) solo le disposizioni sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma (art. 56) e sul calcolo delle prestazioni di disoccupazione (art. 57) ma non quelle sull'esportazione delle prestazioni e sui lavoratori frontalieri. Inoltre, le prestazioni familiari sono escluse dal campo di applicazione.

Totalizzazione dei periodi di contribuzione (art. 56)

I periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza maturati sotto la legislazione di uno Stato vengono presi in considerazione dall'altro Stato se il diritto alle prestazioni è subordinato alla maturazione di detti periodi. Il principio della totalizzazione si applica allo stesso modo come nel regolamento (CE) n. 883/2004. Tuttavia, sarà il singolo Stato a definire i requisiti da soddisfare per avere diritto alle prestazioni.

Esempio 1:

Un cittadino britannico, che vive e lavora in Svizzera da marzo 2021 perde il posto di lavoro e resta disoccupato il 1° novembre 2021. In precedenza aveva lavorato alcuni anni nel Regno Unito. Può beneficiare del principio della totalizzazione per integrare il suo periodo di contribuzione in Svizzera e avere così diritto all'indennità. Tenuto conto dei principi di parità di trattamento e di totalizzazione, la Svizzera considererà la totalità dei contributi versati nel Regno Unito entro i limiti del termine quadro di due anni per il periodo di contribuzione, a condizione che tali contributi si considerino maturati ai sensi della legislazione dei due Stati.

Esempio 2:

Una cittadina francese, che vive e lavora in Svizzera da gennaio 2021, perde il posto di lavoro e resta disoccupata il 1° novembre 2021. In precedenza aveva lavorato alcuni anni nel Regno Unito. Può beneficiare del principio della totalizzazione per integrare il suo periodo di contribuzione in Svizzera. Tenuto conto dei principi di parità di trattamento e di totalizzazione, la Svizzera considererà la totalità dei contributi versati nel Regno Unito entro i limiti del termine quadro di due anni per il periodo di contribuzione.

Esempio 3:

Una cittadina britannica ha lavorato nel Regno Unito fino al 31 dicembre 2020. In seguito, dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 ha lavorato in Germania e dal 1° aprile al 31 ottobre 2021 in Svizzera. Richiede l'indennità di disoccupazione il 1° novembre 2021. Ai sensi della nuova convenzione sulla sicurezza sociale, i periodi di contribuzione maturati in Svizzera e nel Regno Unito possono essere sommati. Il campo di applicazione territoriale del nuovo accordo di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito è infatti limitato alla Svizzera e al Regno Unito. Non copre né il territorio dell'UE né i periodi assicurativi maturati nell'UE.

Esempio 4:

Un cittadino islandese, che vive e lavora in Svizzera da gennaio 2021, perde il posto di lavoro e si annuncia alla disoccupazione il 1° dicembre 2021. In precedenza aveva lavorato alcuni anni nel Regno Unito. Non può beneficiare del principio della totalizzazione per integrare il suo periodo di contribuzione in Svizzera perché cittadini di Stati membri dell'AELS diversi dalla Svizzera non rientrano nel campo di applicazione della nuova convenzione sulla sicurezza sociale fra la Svizzera e il Regno Unito. Non può nemmeno far valere i diritti acquisiti dato che già prima del 1° gennaio 2021 non esistevano regole di coordinamento tra l'ALC e la Convenzione AELS.

Esportazione delle prestazioni

Il nuovo accordo non contempla l'esportazione di prestazioni. I cittadini svizzeri e britannici non conservano pertanto il diritto all'indennità di disoccupazione se si recano nell'altro Stato alla ricerca di un impiego. Sono fatti salvi i diritti acquisiti regolamentati nell'accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti dei cittadini (cfr. direttiva TC 2020/17: "Brexit – il Regolamento [CE] n. 883/2004 rimane applicabile alle persone che il 31 dicembre 2020 si trovano in una situazione transfrontaliera").

Esempio 1:

Una cittadina britannica, che ha vissuto e lavorato in Svizzera a far tempo da luglio 2019, si annuncia alla disoccupazione il 1° novembre 2021 e vorrebbe esportare le proprie prestazioni di disoccupazione nel Regno Unito dal 1° gennaio 2022. La nuova convenzione sulla sicurezza sociale non prevede l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione. Tuttavia, conformemente all'accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti dei cittadini, la persona in questione ha diritto all'esportazione di tali prestazioni in quanto prima del 1° gennaio 2021 si trovava in una situazione transfrontaliera tra la Svizzera e il Regno Unito. La nuova convenzione non intacca i diritti già acquisiti.

Esempio 2:

Un cittadino di uno Stato membro dell'UE vive e lavora in Svizzera dal 1° gennaio 2021. Perde il lavoro e si annuncia alla disoccupazione il 1° ottobre 2021. Vorrebbe esportare le proprie prestazioni di disoccupazione nel Regno Unito e cercare un nuovo impiego a partire dal 1° novembre 2021. In questo caso vale esclusivamente la nuova convenzione, che non prevede l'esportazione. Non può nemmeno beneficiare dei diritti acquisiti a norma dell'accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti dei cittadini, perché al 31 dicembre 2020 non si trovava in una situazione transfrontaliera tra la Svizzera e il Regno Unito. Non può quindi esportare le proprie prestazioni nel Regno Unito.

Esempio 3:

Un cittadino britannico che vive e lavora in Germania a far tempo da ottobre 2019, vorrebbe esportare le proprie prestazioni di disoccupazione per trovare un impiego in Svizzera dal 1° dicembre 2021. Ne ha diritto perché in data 31 dicembre 2020 si trovava in una situazione transfrontaliera tra la Germania e il Regno Unito in virtù dell'accordo di recesso UE-Regno Unito, dell'accordo tra la Svizzera e il Regno

Unito sui diritti dei cittadini e della decisione n. 1/2020 del Comitato misto ALC (RU 2021 12) che gli garantiscono i diritti acquisiti.

Esempio 4:

Una cittadina norvegese, che vive e lavora in Svizzera da giugno 2019, vorrebbe esportare le proprie prestazioni di disoccupazione per trovare un impiego nel Regno Unito a partire dal 1° dicembre 2021. La sua richiesta viene respinta perché la nuova convenzione non si applica agli Stati membri dell'AELS. Non può nemmeno far valere i diritti acquisiti, perché già prima del 1° gennaio 2021 non esistevano regole di coordinamento tra l'ALC e la Convenzione AELS.

Assegni familiari

Poiché la nuova convenzione non prevede prestazioni familiari, ai sensi dell'articolo 22 capoverso 1 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0), il supplemento, che corrisponde agli assegni legali per i figli e agli assegni legali di formazione (assegni familiari), è esigibile solo se il figlio risiede in Svizzera. Sono fatti salvi i diritti acquisiti, tutelati dall'accordo sui diritti dei cittadini.

Esempio 1:

Una cittadina britannica vive e lavora in Svizzera da gennaio 2021, mentre suo figlio è rimasto col padre nel Regno Unito. Lei perde il lavoro il 1° gennaio 2022 e presenta una richiesta di assegni familiari presso la propria cassa di disoccupazione svizzera. Non ha diritto agli assegni di cui all'articolo 22 capoverso 1 LADI, in quanto la nuova convenzione sulla sicurezza sociale non prevede disposizioni di coordinamento in materia. Poiché in data 31 dicembre 2020 l'assicurata non si trovava in una situazione transfrontaliera, non può far valere alcun diritto acquisito.

Esempio 2:

Un cittadino britannico lavora in Svizzera da maggio 2019, mentre i figli vivono con la madre nel Regno Unito. Lui perde il lavoro il 1° dicembre 2021 e presenta una richiesta di assegni familiari. Poiché in data 31 dicembre 2020 si trovava in una situazione transfrontaliera, la cassa di disoccupazione esamina la domanda in virtù dei diritti acquisiti ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 analogamente a quanto avviene per i cittadini di uno Stato membro dell'UE (cfr. Circolare ID 883, F32 segg.).

Comunicazione di dati tra la Svizzera e il Regno Unito


La Svizzera e il Regno Unito hanno concordato di procedere a uno scambio di informazioni per via elettronica. È previsto che entrambi gli Stati continuino a utilizzare l'attuale sistema di scambio elettronico di informazioni (*Electronic Exchange of Social Security Information* EESSI). In altre parole, gli organi di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione continueranno a utilizzare la piattaforma europea EESSI per comunicare con il Regno Unito, anche se quest'ultimo non fa più parte dell'UE.

Per maggiori informazioni

- Link al sito web UFAS con rimando alla nuova convenzione: [Uscita del Regno Unito dall'UE \(Brexit\) \(admin.ch\)](#)

Cordiali saluti

Segreteria di Stato dell'economia

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'O' followed by a horizontal line and a small dot.

Oliver Schärli

Responsabile Mercato del lavoro / Assicurazione contro la disoccupazione

La presente direttiva

- è disponibile anche in tedesco e francese;
- è pubblicata su TCNet e su lavoro.swiss.